

COMMISSIONE IV  
**FINANZE E TESORO**

CXIX.

**SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1957**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VALSECCHI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GHISLANDI****INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1455
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (2479) . . . . .	1455
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 1455, 1456, 1457, 1458	
ZOLI, <i>Ministro per il Tesoro</i> . . . . .	1456
MERIZZI . . . . .	1456, 1458
GEREMIA. . . . .	1456
CHIARAMELLO . . . . .	1457
ANGIOY . . . . .	1457, 1458
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1460

**La seduta comincia alle 9,45.**

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferreri-Pietro e Tosi.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2479).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato » (2479).

Io sono il relatore e, quindi, io stesso riferirò su questo disegno di legge il quale propone, in sostanza, di migliorare il trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato. Il disegno di legge stabilisce che, con decorrenza dal 1° luglio 1956, la pensione normale spettante al personale, di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con venti anni di servizio effettivo, sia pari al 50 per cento della base pensionabile annua stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge stessa. La base pensionabile della citata legge del 1951 è riferibile al 60 per cento dello stipendio, il che vuol dire che, per stabilire la base pensionabile cui si riferisce al 50 per cento del 60 per cento dello stipendio al netto,

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

e, cioè, in definitiva, al 30 per cento di detto stipendio.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Mi permetto di interromperla, onorevole Valsecchi, per precisare soltanto che, non del 30 per cento si tratta, ma, in realtà, del 27 per cento, poiché le disposizioni della nuova legge si applicano sui nove decimi dello stipendio e non sull'intero ammontare di esso.

PRESIDENTE. Prendo atto della precisazione. E, pertanto, si può dire che, superato il ventesimo anno di servizio, si raggiunge una pensione pari al 27 per cento dello stipendio. Per ogni anno successivo al ventesimo, la pensione viene aumentata dell'1,40 per cento, fino a raggiungere un massimo del 63 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1957.

La categoria interessata, venuta a conoscenza della portata dei miglioramenti proposti dal Governo, non si è dichiarata soddisfatta ed ha fatto conoscere che sarebbe necessario cercare di aumentare in qualche modo le misure dell'1,40 per cento e del 63 per cento. Le richieste dei magistrati mi sembrano, almeno in parte, giustificate e, pertanto, in sede di discussione degli articoli, mi propongo di presentare emendamenti all'articolo 2 — che è poi l'articolo base della legge che noi oggi esaminiamo — allo scopo di passare dall'1,40 all'1,70 per cento e dal 63 al 70 per cento. E poiché, qualora la Commissione e il Governo accettassero, come spero, questi emendamenti, sorgerebbe, come conseguenza diretta, il problema della copertura, mi riservo di proporre emendamenti anche all'articolo 4 — che istituisce una tassa per la iscrizione a ruolo della cause civili — portando da mille a millecinquecento lire la tassa per la iscrizione a ruolo avanti al tribunale su appello da sentenza del pretore e aggiungendo una tassa di lire 300, per i ricorsi contro le ingiunzioni di competenza del pretore, e di lire 600, per i ricorsi contro le ingiunzioni di competenza del tribunale.

Questi, onorevoli colleghi, sono i punti essenziali del provvedimento che è al nostro esame.

Nella speranza che il tesoro possa sopportare questo ulteriore maggiore, seppure non eccezionalmente gravoso, onere, propongo alla Commissione di approvare questo disegno di legge con gli emendamenti da me proposti.

Significo che all'articolo 2 sono stati presentati emendamenti anche dagli onorevoli Merizzi e Angelino e dall'onorevole Angioy: i primi propongono di portare il previsto aumento della pensione, per ogni anno di ser-

vizio oltre il ventesimo, dall'1,40 al 2 per cento, fino al massimo, non del 63 per cento, ma del 75 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili; l'onorevole Angioy, propone che la prima delle predette percentuali rimanga invariata, ma che la seconda venga portata, invece, all'80 per cento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MERIZZI. Anche io mi preoccupo, come tutti noi, del resto, del problema della copertura. Ritengo, però, che non si debbano aumentare ulteriormente le tasse di iscrizione a ruolo delle cause civili, ma che, ove occorra, si aumentino le aliquote della tassa per i ricorsi per ingiunzione, proposta dall'onorevole Relatore: si potrebbero mantenere ferme le 300 lire per le ingiunzioni di competenza dei pretori, come ha proposto il Relatore Valsecchi, ed aumentare invece l'aliquota relativa ai ricorsi di competenza dei tribunali, il cui oggetto, molte volte, raggiunge il valore di svariati milioni, portandola da 600 lire a mille o millecinquecento.

PRESIDENTE. Lei si riserva di proporre un emendamento formale?

MERIZZI. Non posso, perché prima bisognerebbe procedere a dei calcoli che io non sono in grado di fare, perché non ho i dati necessari.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Onorevole Merizzi, è meglio non farlo il calcolo che lei vorrebbe fare: potrebbe avere delle delusioni.

GEREMIA. Desidero solo fare una precisazione in ordine a quanto ha detto il collega Merizzi. È opportuno tener presente che è vero, come egli dice, che gli atti trattati per le ingiunzioni avanti al tribunale hanno per oggetto, a volte, diversi milioni di lire, ma che è anche vero che le spese relative sono caricate sul debitore il quale, non di rado, è una cooperativa.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Dichiaro di non oppormi all'accoglimento degli emendamenti preannunciati dall'onorevole Valsecchi, anche se, per la verità, nelle proposte fatte dal Governo, c'era una certa eufonia con il trattamento fatto agli altri dipendenti dello Stato. Bisogna, infatti, considerare che i magistrati, a differenza delle altre categorie dello Stato, hanno una unica voce, tutta pensionabile, e il 63 per cento, proposto dal Governo, rappresentava un trattamento di quiescenza pari a quella degli altri dipendenti, con una piccola differenza (1 per cento) in favore dei magistrati.

Ora, gli emendamenti proposti dal Relatore all'articolo 2 comportano indubbia-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

mente dei pericoli, non fosse altro perché, come la Commissione sa, appena in questa materia si applica un trattamento di maggior favore ad una categoria, tutte le altre chiedono immediatamente — e, giustamente, vorrei aggiungere — eguale trattamento. Tuttavia, nella fattispecie, questa concessione può trovare una qualche valida giustificazione e precisamente:

1°) esiste in atto uno sganciamento del trattamento economico e, quindi, in linea di principio, può anche ammettersi un certo sganciamento per il trattamento di quiescenza;

2°) il magistrato va collocato a riposo più tardi degli altri dipendenti dello Stato (normalmente la carriera dei magistrati dura 45 anni e in alcuni casi arriva anche ai 48) e quindi ha un maggior numero di contributi che giocano sul trattamento di quiescenza.

Però, non si può giungere ad un trattamento troppo differenziato in loro favore, perché sarebbe, allora, fare una cosa ingiusta, non solo in senso relativo, ma anche in senso assoluto. È vero che i dipendenti statali hanno l'80 per cento dello stipendio, ma bisogna intendersi sul significato delle cifre e delle parole, in quanto questo 80 per cento gioca soltanto su una parte dello stipendio.

E veniamo all'articolo 4, che affronta il problema della copertura. Il Governo, per la verità, è stato assai perplesso nel deliberare queste nuove tasse, perché il costo della giustizia è molto elevato, specialmente per i gradi inferiori. È vero, come diceva l'onorevole Merizzi, che il decreto di ingiunzione si fa anche per cifre di milioni, ma è anche vero che si fa per 200.000 lire nel determinare l'imposizione non si può guardare solo al massimo, ma si deve tener conto anche del minimo e di quella che è una incidenza media. Nè è possibile giungere all'applicazione di un criterio gradualistico per la pratica impossibilità delle varie determinazioni.

Ecco perché il Governo, mentre non si oppone, se pure ciò rappresenta già uno sforzo assai gravoso, all'accoglimento delle proposte dell'onorevole Valsecchi, non è in grado di accogliere le altre proposte di maggiore portata.

Sorge a questo punto il problema dell'articolo 1, di cui in sede di discussione degli articoli, mi riservo di proporre la soppressione. Esso, infatti, avrebbe avuto un senso, qualora la legge fosse entrata in vigore al momento della sua presentazione: adesso, a fine di esercizio finanziario, non darebbe, in

pratica, nessun concreto apporto al reperimento dei fondi.

CHIARAMELLO. Dopo le dichiarazioni del Ministro, sono del parere che si debbano accogliere gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Valsecchi che mi pare siano, nella sostanza, accettati un po' da tutti. Ciò è suggerito anche dal fatto che i magistrati aspettano che questo provvedimento venga approvato al più presto: sotto questo riguardo, dal momento che il Ministro Zoli ha dichiarato di accettare gli emendamenti Valsecchi, è da credere che, allorquando il disegno di legge ritornerà al Senato verrà rapidamente approvato, senza che la benemerita categoria dei magistrati abbia ancora da attendere.

ANGIOY Desidero fare solo alcune considerazioni di merito, sulla base dei chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro, in quanto non condivido talune sue considerazioni. Io non parto dal presupposto dell'entità del trattamento di quiescenza percepito dal magistrato collocato in pensione, ma faccio un raffronto proporzionale tra lo stipendio percepito in attività di servizio e il trattamento di quiescenza; che, poi, il calcolo per la determinazione di questo trattamento si faccia sulla base dell'intero ammontare dello stipendio o su una parte di esso ha un'importanza secondaria. Quello che conta è la cifra che ne risulta. Io dico, cioè, che dato un determinato trattamento economico durante il servizio attivo, il trattamento di quiescenza dovrebbe essere ad esso ragguagliato nella stessa proporzione in cui viene ragguagliato per gli altri dipendenti dello Stato. Che poi sorga una problema di copertura, è un altro discorso. Sotto questo riguardo, una volta accettato il principio della giustizia del miglioramento, la copertura dovrebbe essere cercata e trovata. Del resto, la copertura per i maggiori oneri discendenti dalla proposta dell'onorevole Valsecchi è stata reperita con l'applicazione di una nuova tassa che ha tutto il sapore di un'imposta di scopo.

Concludo, precisando che, come ha già detto il Relatore, è mia intenzione, in sede di discussione degli articoli, di presentare un emendamento per elevare il massimo del miglioramento all'80 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili.

Se però l'onorevole Merizzi manterrà i suoi emendamenti, dichiaro fin d'ora che ritirerò il mio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1956, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, avente venti anni di servizio effettivo è pari al cinquanta per cento della base pensionabile annua stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge stessa. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento della predetta base pensionabile, fino a raggiungere il massimo di nove decimi della base stessa a quaranta anni di servizio utile.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente è abrogato l'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318 ».

Il Ministro del bilancio, onorevole Zoli, propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale indicato nel precedente articolo che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,40 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 63 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile ».

Come ho già detto, all'articolo 2, sono stati presentati tre emendamenti:

l'onorevole Angioy propone di sostituire « del 2 per cento », le altre: « del 80 per cento »,

gli onorevoli Merizzi e Angelino, propongono di sostituire alle parole: « dell'1,40 per cento », le altre: « del 2 per cento » e alle parole: « del 63 per cento », le altre: « del 75 per cento »;

io, infine, propongo di sostituire alle parole: « dell'1,40 per cento », le altre: « dell'1,75 per cento » e alle parole: « del 63 per cento », le altre: « del 70 per cento ».

Mentre confermo che io mantengo i miei emendamenti, domando agli onorevoli Angioy, Merizzi e Angelino se essi mantengono i loro.

ANGIOY. Come ho detto nel mio intervento, ritiro il mio emendamento a condizione

che gli onorevoli Merizzi e Angelino mantengano i loro.

MERIZZI. Dopo quanto ha affermato il Ministro circa la impossibilità di reperire la necessaria copertura, dichiaro, a nome anche dell'onorevole Angelino, di ritirare i nostri emendamenti.

ANGIOY. Anche dopo il ritiro degli emendamenti degli onorevoli Merizzi e Angelino confermo il ritiro del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con gli emendamenti da me proposti.

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

Do lettura dell'articolo 3 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione dell'articolo 1 della presente legge è esteso al personale cessato dal servizio prima del 1° luglio 1957, nonché ai famigliari. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

« È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

cause avanti al Pretore . . .	L. 500
cause avanti al tribunale su appello da sentenza del Pretore . . .	» 1.000
cause di competenza in primo grado del tribunale . . . . .	» 2.000
cause avanti alla Corte di appello . . . . .	» 3.000
cause avanti alla Corte di cassazione . . . . .	» 5.000

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

Dal pagamento della tassa di cui al precedente comma sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.

La tassa stabilita dal presente articolo sarà riscossa mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio ».

In conformità di quanto ho già detto, propongo di sostituire, nella quinta alinea, alla cifra « 1.000 » l'altra « 1.500 » e di aggiungere il seguente comma:

« È istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente:

1°) ricorso per ingiunzione di competenza del Pretore . . . . . L. 300

2°) ricorso per ingiunzione di competenza del Tribunale . . . . . » 600

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo governativo modificato secondo il mio primo emendamento, quello sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento, quello aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nella seguente sua nuova formulazione:

È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

cause avanti al Pretore . . . . . L. 500

cause avanti al tribunale su appello da sentenza del Pretore . . . . . » 1.500

cause di competenza in primo grado del tribunale . . . . . » 2.000

cause avanti alla Corte di appello . . . . . » 3.000

cause avanti alla Corte di cassazione . . . . . » 5.000

Dal pagamento della tassa di cui al precedente comma sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di Appello, e quelle sull'equo fitto.

La tassa stabilita dal presente articolo sarà riscossa mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.

È istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente:

1°) ricorso per ingiunzione di competenza del Pretore . . . . . L. 300

2°) ricorso per ingiunzione di competenza del Tribunale . . . . . » 600

(È approvato).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

## ART. 5.

La tassa prevista nell'articolo 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 3.000.

(È approvato).

## ART. 6.

La tassa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in lire 3.000.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Per l'esercizio finanziario 1956-57 all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalla tassa istituita con l'articolo 4 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 5 e 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Faccio presente che, essendo stato soppresso l'articolo 1, deve considerarsi assorbito anche il primo comma dell'articolo 7.

Pongo, quindi, in votazione il secondo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GHISLANDI

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della

Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato » (2479).

Presenti e votanti . . . . . 33

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . . 32

Voti contrari . . . . . 1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Angioy, Assennato, Belotti, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Di Stefano Genova, Faletra, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, La Causi, Longoni, Marotta, Martinelli, Merizzi, Nicoletto, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Salzzoni, Scoca, Valsecchi, Vicentini, Walter.

*Sono in congedo:*

Ferreri Pietro e Tosi.

**La seduta termina alle 10,40.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI